Norme & Tributi

Previdenza
Ricongiunzione tra gestione separata e Casse private

La Cassazione sdogana la ricongiunzione onerosa nei confronti della gestione separata Inps introdotta nel 1996 dalla legge Dini

Antonello Orlando

—a pagina 29

Oltre la Fatturazione elettronica:
completa la trasformazione digitale della tua Azienda
ZUCCHETTI

Il trust per cedere beni agli eredi non è un patto successorio

CASSAZIONE

Intesa tra persone viventi Non si corre il rischio di violare la successione

Il decesso non è motivo ma momento di trasmissione del patrimonio ai beneficiari

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla morte del disponente non ha la natura di un atto "a causa di morte" (mortis causa) ma quella di un atto "tra vivi" (inter vivos): lo affermano le Sezioni unite della Cassazione nell'ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019.

Si tratta di un'affermazione assai rilevante perché sgombra il campo, una volta per tutte, dal timore che, istituendo un trust con lo scopo di attribuire un vantaggio ai beneficiari del trust in coincidenza con la morte del disponente, si abbia una violazione del divieto dei cosiddetti "patti successori". L'articolo 458 del Codice civile infatti vieta radicalmente che una persona possa disporre della sua eredità con un atto diverso dal testamento: e questo, principalmente, perché una delle caratteristiche centrali del testamento è quella di essere un atto revocabile in qualsiasi tempo dal testatore, senza che alcun limite possa essere impresso a questa facoltà di revoca.

Il tema è così sintetizzabile: se un soggetto istituisce un trust affidando un certo patrimonio al trustee e disponendo che questi trasmetta quel patrimonio ai figli di Tizio alla morte di costui, ci si trova nell'ambito di un patto successorio nullo o di un atto inter vivos lecito? La risposta della Cassazione è in quest'ultimo senso, per la ragione che il trust non comporta una «devoluzione mortis causa di sostanze» del disponente, in quanto il trust è «costituito con atto inter vivos» e realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al termine del trust. Costoro acquistano il patrimonio del trust «direttamente dal trustee e non già per successione mortis causa dal de cuius».

In altre parole, il decesso del disponente non è la "causa" della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust ma è il momento nel quale detta trasmissione avviene: la "causa" della trasmissione patrimoniale è l'istituzione e la dotazione del trust e l'incremento patrimoniale che i beneficiari ottengono trova la sua fonte nell'istituzione del trust.

Una volta che il disponente abbia attuato la sua volontà istituendo il trust (vale a dire, la volontà di affidare al trustee la gestione di un dato patrimonio in vista del perseguimento di un dato scopo), il fatto che il trustee abbia il dovere di travasare ai beneficiari il patrimonio esistente nel momento in cui il trust cessa è da inquadrare come un evento meramente attuativo di una costruzione già consolidata nel momento in cui il trust è stato istituito: «La morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell'attribuzione finale». Infatti, l'atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali di un dato soggetto «per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento».

Pertanto, secondo la Cassazione, se il disponente istituisce un trust per finalità di trasmissione di un dato patrimonio ai suoi figli a far tempo dalla sua morte, questa strumentazione è da qualificare «in termini di donazione indiretta»: viene quindi posta in essere un'attività negoziale la quale realizza il risultato economico di una donazione (il decremento del patrimonio del donante e l'incremento del patrimonio del donatario, il tutto per spirito di liberalità) con uno strumento giuridico diverso dalla donazione formale e cioè diverso dal contratto stipulato nella forma dell'atto notarile in presenza di due testimoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO
DEL FISCO

QdF

PROCESSO TELEMATICO

La data del ricorso condiziona i depositi

Il deposito delle memorie inerenti i ricorsi incardinati in modalità cartacea prima del 1° luglio 2019, data a decorrere dalla quale il ricorso o l'appello dovranno viaggiare in modalità telematica, segue la stessa procedura con cui si è iniziato il contenzioso. Se prima di tale data il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in modalità cartacea, dovrà continuare con tale sistema per tutto il grado di giudizio. Nessuna facoltà di scelta, però, se il ricorso di appello dovesse intervenire dopo il primo luglio.
La condizione a seguito della quale scatta l'obbligo, in caso di notifica del ricorso o dell'appello a mezzo Pec, di costituirsi in giudizio tramite il sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), non è in funzione di quando è stato notificato l'atto da impugnare, ma da quando il contribuente presenta il ricorso. Quindi, l'utilizzo del Ptt è obbligatorio se il ricorso viene presentato dal 1° luglio e, quindi, a prescindere che l'atto contestato sia stato notificato prima di tale data. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella delibera 1665, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'8 ottobre a seguito dei quesiti posti dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, ma che dovranno essere adottati da tutte le Commissioni.

— Andrea Taglioni

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

L'INIZIATIVA

«Partner 24 Ore», il network con la garanzia del marchio Sole

L'opportunità di svolgere servizi fuori dalle attività professionali consolidate

Un sistema innovativo per offrire ai commercialisti nuove opportunità di business e maggiore visibilità sul territorio, sfruttando i vantaggi che possono arrivare dall'appartenere a una comunità esclusiva, con la qualità del Sole 24 Ore. È il senso di Partner 24 Ore, il network professionale che il Gruppo 24 Ore sta facendo nascere.

Un'iniziativa che mira a costruire un ponte di relazioni tra i commercialisti e altri soggetti, i Business partner. Cioè le società specializzate e i professionisti certificati che erogano servizi, in ambito non fiscale.

Partner 24 Ore è un network riservato a un numero limitato di commercialisti di tutta Italia. Un regolamento e un codice etico fisseranno i requisiti per l'ammissione e la permanenza nel network, riservato agli studi strutturati con un'elevata propensione ad attività consulenziali evolute (indispensabile l'iscrizione all'Ordine dei commercialisti). Il regolamento e il codice etico fisseranno anche i criteri di reclutamento dei business partner, nazionali o locali, che dovranno dimostrare di svolgere a titolo professionale l'attività per cui si propongono e presentare case history a testimonianza della loro esperienza.

Per i commercialisti, l'accesso a Partner 24 Ore garantisce tre leve di valore: visibilità, esclusività e nuovo business. È previsto un piano di comunicazione, che comprende tra l'altro: una campagna pubblicitaria con due uscite sul Sole 24 Ore con indicazione del singolo aderente (in sede collettiva); promozione (per un mese) nella homepage del sito Partner 24 Ore e nella sezione Professional partner; una campagna social; due azioni di direct mail rivolte alle imprese del territorio per segnalare l'appartenenza del commercialista al network.

Partner 24 Ore funziona in modo semplice e intuitivo: se un cliente rivolge al proprio commercialista una richiesta fuori dalle sue attività tipiche, il professionista inoltra la richiesta a Partner 24 Ore. Il network seleziona i business partner più adeguati: tra questi, il commercialista sceglie colui che erogherà la prestazione, sotto la sua supervisione. Il commercialista ha la certezza di avere un business partner qualificato dal network e la sicurezza di non essere scavalcato nella gestione del cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDAZIONE VISENTINI-CERADI

LA TRASPARENZA ALLA CONSULTA

di **Giuseppe Melis** e **Federico Rasi**

Con la recente ordinanza 148 del 2019, la Ctp di Genova ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del Tuir che prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone. Il casus belli è quello del socio accomandante di una Sas la cui conoscenza dell'andamento sociale viene impedita dal socio accomandatario. Da qui la lamentata impossibilità di disporre dei redditi societari. La Consulta dovrà pronunziarsi sulla compatibilità tra il porre in queste ipotesi l'obbligazione tributaria a carico del socio e il principio di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione.

Non è la prima volta che il principio di trasparenza forma oggetto di scrutinio costituzionale. La Consulta (ordinanza 53/2001) lo ha ritenuto legittimo nell'ipotesi di reddito illecitamente sottratto dagli amministratori della società di persone. Il profilo della tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione evoca altresì la vicenda della tassazione dei redditi da locazione nell'ipotesi di conduttore moroso, che pure ha interessato la Consulta (sentenza 362/2000).

> Sotto esame il caso di un socio di Sas al quale viene impedito di conoscere l'andamento della società

Nel caso in esame gli spazi di intervento apparirebbero tuttavia più ridotti. Da un lato, infatti, appartiene alla fisiologia dell'impresa che agli utili maturati non corrisponda necessariamente una disponibilità di mezzi patrimoniali distribuibili a seguito dell'approvazione del rendiconto. Dall'altro lato, è indiscusso il diritto del socio a percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, il quale è immediatamente azionabile in giudizio: è peraltro proprio tale circostanza a legittimare tradizionalmente in ambito fiscale il principio di trasparenza, infatti non applicabile alle società di capitali in cui la distribuzione degli utili è rimessa alla decisione assembleare e trasforma in diritto ciò che prima era mera aspettativa.

Tuttavia, la duplice circostanza che nelle Sas l'approvazione del rendiconto spetti ai soli soci accomandatari (Cassazione 15304/2007) e che essa condizioni il diritto soggettivo agli utili, potrebbe anche indurre alla conclusione che la sua mancata approvazione in presenza di un socio accomandante cui sia impedita la conoscenza dell'andamento sociale e della stessa dimensione quantitativa del reddito, finisca per rendere inefficace la tradizionale giustificazione costituzionale del principio di trasparenza.

Se si tiene conto che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1261/2016) ritiene applicabile alle società di persone la disposizione sulla responsabilità diretta degli amministratori nei confronti dei soci di cui all'articolo 2395 del Codice civile proprio nell'ipotesi di mancata presentazione del rendiconto, il punto decisivo risiederà nel bilanciamento tra la ratio del principio di trasparenza, alquanto traballante nelle ipotesi di funzionamento patologico delle Sas attinenti alla formazione ed approvazione del rendiconto, e i rimedi giurisdizionali concessi al socio accomandante nei confronti dell'accomandatario inadempiente.

Osservatorio Fondazione
Bruno Visentini-Ceradi
a cura di Valeria Panzironi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOFTWARE PER AZIENDE

Fatturazione Elettronica:
L'OPERA È SOLO ALL'INIZIO

Completa la digitalizzazione della tua attività
Non fermarti alla fatturazione elettronica, cogli tutti i vantaggi di una completa trasformazione digitale con:

DEMATERIALIZZAZIONE | GESTIONE DOCUMENTALE
FIRMA E CONSERVAZIONE DIGITALE | FATTURAZIONE ELETTRONICA **EUROPEA**
ORDINI E DDT ELETTRONICI (NSO/PEPPOL B2B/B2G)

Migliora l'efficienza della tua Azienda!

www.zucchetti.it

ZUCCHETTI
Il software che crea successo